



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE
(Provincia di Milano)

**Regolamento per l'accesso alle prestazioni
sociali agevolate**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2016

Indice

<i>Art. 1: Oggetto del regolamento</i>	3
<i>Art. 2: Destinatari degli interventi e dei servizi</i>	3
<i>Art. 3: Ambiti di applicazione</i>	4
<i>Art. 4: Accesso e compartecipazione</i>	5
<i>Art. 5: Dichiarazione Sostitutiva Unica</i>	6
<i>Art. 6: Definizione di nucleo familiare</i>	7
<i>Art. 7: Procedimenti stato di abbandono e di estraneità</i>	8
<i>Art. 8: Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio-sanitarie</i>	9
<i>Art. 9: Determinazione soglie di accesso e clausola di salvaguardia</i>	9
<i>Art. 10 Compartecipazione alle rette per servizi socio assistenziali e socio sanitari</i>	10
<i>Art. 11: Contributi economici</i>	10
<i>Art. 12: Effetti presentazione nuova DSU</i>	11
<i>Art. 13: Validità attestazione</i>	11
<i>Art. 14: ISEE corrente</i>	12
<i>Art. 15: Controlli</i>	12
<i>Art. 16: Disposizioni transitorie e finali</i>	15

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali di accesso agli interventi, alle prestazioni e dai servizi comunali e si applica alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate.
2. Con il presente Regolamento si recepisce il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e i relativi regolamenti attuativi, il Decreto del 7 novembre 2014 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in GU n. 267 del 17.11.2014 supplemento ordinario n. 87 di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernenti le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, nonché la DGR 3230/2015 "Prime determinazioni per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013" e tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del suddetto regolamento.
3. Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 3. La decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza dell'Ente erogatore.

Art. 2. Destinatari degli interventi e dei servizi

1. I destinatari delle prestazioni sono individuati ai sensi dell'art.2 della Legge 328/2000 e dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2008:

- a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente al Comune di residenza, richiedendo a tale Ente l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 3. Ambiti di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni sociali dell'Ente non destinate alla generalità dei soggetti ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, come pure alle prestazioni sociali dell'ente non limitate al possesso di tali requisiti ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

2. I procedimenti dell'ente di cui al precedente comma si applicano agli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta di seguito elencati, così come previsto alla DGR 3230 del 06.03.2015 a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

3. L'Amministrazione Comunale può valutare il successivo ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione:

Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A1

- Erogazione di contributi economici (ad es. per integrazione del reddito familiare, per il sostegno al canone di locazione, per le agevolazioni tariffarie per servizi di pubblica utilità (utenze), per le prestazioni di assistenza domiciliare ed i servizi connessi/integrativi (telesoccorso, lavanderia, pasti, trasporto sociale), per le agevolazioni del trasporto pubblico di esclusiva competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, per la concessione di prestiti sull'onore, per l'erogazione di buoni spesa, buoni pasto, ecc.)

-Servizi residenziali notturni (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza...).

-Servizi sociali diurni (centri diurni per persone in condizioni di fragilità).

Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A2

- Compartecipazione per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociosanitarie (R.S.A., R.S.D., C.S.S., C.D.D., C.D.I.).

- Compartecipazione per integrazione delle rette delle Unità d'offerta sociale a favore delle persone disabili di maggiore età (es. C.S.E., S.F.A, S.A.D.H.....)

- Erogazione di voucher/misure integrative rispetto a quelle erogate dalla Regione.

Tipologia Interventi, servizi e prestazioni di welfare A3

- Servizio assistenza domiciliare minori.

- Comunità educative.

- Asili Nido, Micronidi e Centri prima infanzia

- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia
- Scuole dell'infanzia
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica,
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario scolastico,
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti
- Altro (es. centri estivi, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori, gite scolastiche, attività educative extracurricolari...)

Art. 4. Accesso e compartecipazione

1. In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (compartecipazioni/contribuzioni/tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo degli interventi e dei servizi e priorità di accesso per i contributi economici), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'Indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE).
2. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.1 e A.3**, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M.159/2013.
3. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.2** da parte di persone con disabilità di maggiore età, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
4. Per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco **A.3**, nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del D.P.C.M. 159/2013.

6. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. In caso di scadenza della attestazione ISEE verrà applicata la compartecipazione massima dal primo giorno del mese successivo alla data della scadenza fissata.

7. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU).

8. I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso agli interventi, ai servizi e alle prestazioni di cui alle lettere A.1), A.2) e A.3) e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente di quelle sanitarie sono contenuti nei bandi e nelle disposizioni regolamentari di volta in volta definiti e relativi agli stessi servizi e prestazioni.

9. Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora, attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti e agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito, eventualmente prevedendo forme di rateizzazione

Art 5. Dichiarazione Sostitutiva Unica

1. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate. Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo richiedente. Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (a titolo esemplificativo, le informazioni anagrafiche, i dati sulle persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'agenzia delle Entrate (a titolo esemplificativo il reddito complessivo ai fini IRPEF) e dall'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

2. Per la parte autodichiarata un solo soggetto, definito Dichiarante, compila la DSU e si assume la responsabilità anche penale di quanto in essa dichiarato.

3. La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

4. L'ISEE è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L'ISEE inoltre tiene conto di particolari situazioni di

bisogno prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie di cui all'art.4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art.5 commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.

7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art.4 commi 3 e 4 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 6. Definizione di nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile, fatta salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013.

4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo, il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art.6 del D.P.C.M. 159/2013.

5. Relativamente alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare ai fini ISEE tranne che ricorra uno dei seguenti casi:

- a) il genitore non convivente risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore.
- b) il genitore non convivente risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici da parte del genitore non convivente destinato al mantenimento dei figli.

- d) a carico del genitore non convivente sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'art 333 del codice civile il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare.
- e) risulti accertata l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Art. 7. Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

1. Lo stato di abbandono e di estraneità al nucleo familiare come previsto dal DPCM 159/2013 è accertato dal servizio sociale comunale. A tal fine, su richiesta dell'interessato e a seguito di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali sarà accertato lo stato di abbandono ed estraneità al nucleo familiare.

2. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'accertamento amministrativo da parte del servizio sociale comunale, delle seguenti fattispecie:

- a) abbandono del coniuge ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza.
- b) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
- c) estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni in presenza di genitori non conviventi.

3. Per il procedimento di cui alla lettera a) il richiedente presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e copia della querela di parte ai sensi del Codice Penale o equipollente motivazione giustificativa.

4. Per il procedimento di cui alla lettera b) e c) il soggetto che chiede l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici, deve produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e copia di querela di parte ai sensi del Codice Penale o equipollente documentazione giustificativa allegando idonea documentazione atta a dimostrarne compiutamente tale condizione. Qualora non fosse possibile procedere alla querela di parte il servizio sociale comunale, su richiesta dell'interessato, accerterà mediante indagine sociale l'assenza di rapporti affettivi ed economici. La dichiarazione di stato di abbandono o estraneità ha durata di un anno.

Art. 8. Disposizioni transitorie di raccordo per le prestazioni socio sanitarie

1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e del conseguente adeguamento degli artt. 8 e 24 comma 2-bis della l.r. n. 3/2008 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle unità d'offerta sociosanitarie continua ad essere assicurato in relazione alla valutazione del bisogno.

2. Nel caso in cui la persona che accede alla rete delle unità d'offerta, o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dall'ente gestore, può presentare nell'ambito dei criteri stabiliti dal Comune, una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Art. 9. Determinazione delle soglie e clausola di salvaguardia

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni del Comune in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, si stabilisce che gli utenti che hanno una situazione economica al di sotto del **valore ISEE di indigenza** corrispondente **all'importo dell'assegno sociale INPS per l'anno precedente a quello di riferimento, arrotondato a 10 euro superiori**, sono ammessi alla compartecipazione minima di ogni contribuzione, in relazione alla tipologia del servizio richiesto.

2. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta, come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato DPCM 159/2013, il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio, specifiche tipologie di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

3. La Giunta Comunale provvede nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio a prendere atto del costo effettivo del servizio secondo i criteri previsti dall'art. 6 comma 4 del D. L. 55/83 convertito in legge 131/83 e a determinare:

- la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione
- le tariffe sui servizi a domanda individuale. Ciascun servizio dovrà prevedere una tariffa minima di accesso. Sono oggetto di valutazione specifica a cura del servizio sociale comunale eventuali riduzioni o esenzioni dal pagamento
- la struttura della contribuzione (a fasce o con progressione lineare) fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

4. La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini da disporsi con provvedimento del responsabile di area/servizio per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

5. Le tariffe ai cittadini sono comunicate al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda.

Art. 10. Compartecipazione alle rette per servizi socio assistenziali e socio sanitari

1. Si demanda alla Giunta Comunale la definizione della misura della compartecipazione ivi compresi i limiti massimo e minimo di accesso.

Art. 11. Contributi economici

1. L'erogazione di contributi finanziari è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico.

2. Il contributo si pone dunque quale strumento volto al superamento di difficoltà diverse, che all'interno di un percorso di integrazione sociale deve mirare al superamento dello stato di bisogno ed al raggiungimento o al recupero della completa autonomia della persona: in particolare, gli interventi tendono al superamento delle condizioni di marginalità delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'acquisizione dell'autonomia economica. Di norma tali interventi vengono limitati a due anni.

3. Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per:

- integrare il reddito familiare al di sotto della soglia di Minimo Vitale;
- favorire la permanenza del nucleo familiare presso il proprio domicilio;
- sopperire a necessità di carattere straordinario.

4. Alla valutazione di natura economica sarà accompagnata, per ogni contributo, una valutazione di carattere sociale, con la finalità di predisporre un progetto di massima, articolato con interventi non solo di natura economica, che tengano conto in particolare dei legami interni al nucleo familiare, e finalizzato al superamento della situazione di difficoltà del nucleo stesso.

5. In casi straordinari di necessità ed urgenza, di natura economica e sociale, non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo all'erogazione di un contributo straordinario previa motivata e

circostanziata relazione dell'Assistente Sociale, anche al di fuori dei limiti contemplati nel presente Regolamento.

6. Lo stato di bisogno di cui all'articolo precedente non è dichiarabile in presenza di una delle seguenti condizioni:

- reddito superiore ai parametri minimi fissati dal Minimo Vitale, salvo le circostanze particolari di cui al comma 3 del precedente articolo 9;
- esistenza di parenti tenuti agli alimenti che, di fatto, possano provvedere a garantire il Minimo Vitale;
- reddito non accertabile, o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva non corrispondente a verità;

7. Si rimanda alla Giunta Comunale la definizione delle modalità e dei criteri di erogazione dei contributi economici, nei limiti degli stanziamenti disponibili.

8. Il servizio sociale inoltre si riserva di escludere dai benefici economici, o di sospendere l'erogazione di eventuali contributi, nei confronti di coloro che, senza adeguata motivazione, rifiutino un progetto individuale elaborato dal servizio stesso.

Art. 12. Effetti presentazione nuova DSU

1. A norma dell'art. 10 comma 2 del DPCM 159/2013 qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica.

2. A norma dell'art. 10 comma 2 del DPCM 159/2013 qualora il comune richieda una dichiarazione sostitutiva Unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare e l'utente non proceda a presentare la nuova attestazione ISEE entro il termine fissato, sarà applicata la tariffa massima a partire dal mese successivo a quello di scadenza del suddetto termine.

Art. 13. Validità attestazione

1. La DSU ha validità dal momento di presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo; solo per le agevolazioni tariffarie riguardanti i servizi scolastici ed i servizi educativi 0-3 anni l'attestazione avrà validità per l'intero anno scolastico o anno educativo cui si riferisce la richiesta di iscrizione.

Art 14. ISEE corrente

1. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.
2. L'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata in presenza di rilevanti variazioni al reddito a seguito di eventi avversi, quale la perdita del posto di lavoro, che hanno determinato una variazione nella situazione reddituale complessiva del nucleo.
3. In questo caso è data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sul reddito degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). L'ISEE corrente ha validità di sei mesi dalla data di presentazione della DSU. Nell'applicazione dell'ISEE corrente non deve essere tenuta in considerazione la scadenza ordinaria del 15 gennaio di ogni anno.

Art. 15. Controlli

1. Le dichiarazioni DSU presentate per la richiesta di prestazioni sociali agevolate sono soggette alle procedure di controllo automatico previste dall'INPS e dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate.
2. Per le prestazioni sociali agevolate erogate dall'ente, potrà essere richiesto alla Guardia di Finanza di effettuare i controlli sulla veridicità delle DSU presentate o in forma generalizzata su tutti i richiedenti o in forma puntuale o a campione.
3. Il controllo puntuale verrà richiesto ed effettuato qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti della DSU. E' considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni la precedente falsa o mendace dichiarazione.
4. L'attività di controllo e verifica può avvenire attraverso:
 - a. l'acquisizione diretta dei dati, qualora gli stessi siano già in possesso dell'amministrazione precedente o mediante la consultazione degli archivi dell'amministrazione certificante, anche tramite collegamento telematico alle banche dati o sulla base di apposite convenzioni.
 - b. la richiesta al dichiarante di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare e sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati come pure idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali e di modesta entità.
 - c. l'attivazione di procedure di accertamento e verifica attraverso la Guardia di Finanza.
5. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, sarà adottata ogni misura utile a sospendere, revocare o richiedere la restituzione dei benefici concessi.

6. Qualora le dichiarazioni presentino irregolarità, imprecisioni e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati saranno invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine assegnato e il procedimento resterà sospeso fino alla regolarizzazione.

7. Nella seguente tabella sono indicati alcuni riferimenti per le modalità di esecuzione dei controlli, salva in ogni caso l'attivazione di qualsiasi ulteriore modalità di esecuzione degli stessi su iniziativa dei Responsabili anche derivante dal miglioramento delle procedure amministrative ed informatiche.

Tabella 1.

Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
La composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
L'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo della famiglia anagrafica.
Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
La eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo.	Integrazione documentale a cura del dichiarante per l'individuazione dell'ente certificante.
L'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare.	Consultazione telematica dell'anagrafe per il controllo delle residenze e riscontro attraverso la consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Il reddito complessivo ai fini IRPEF, limitatamente ai casi esclusi dal controllo automatico previsto dall'Inps tramite l'Agenzia delle Entrate.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco".
Redditi esenti da imposta.	Richiesta riscontro all'INPS, INAIL, e agli altri Enti competenti. Per l'acquisizione di ulteriori informazioni è possibile richiedere al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.

I redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione.
Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.
Il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli iscritti AIRE.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) ulteriore documentazione.
Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non erogati dall'INPS.	Richiesta di riscontro all'Ente e/o richiesta al soggetto (che ha presentato la richiesta di prestazione sociale agevolata) di ulteriore documentazione
Assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio e in caso di mancata corresponsione dal parte del genitore tenuto, dimostrazione di eventuali azioni intraprese a tutela dei figli.
L'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti.	Richiesta di esibizione dell'atto di separazione/divorzio e ricevute di versamento degli assegni.
Il valore del canone di locazione annuo.	Richiesta di esibizione del contratto di locazione in originale.
Elementi auto dichiarati nella DSU (per ogni componente il nucleo familiare ai fini ISEE)	Modalità di esecuzione
Le spese per assistenza personale e la retta versata per l'ospitalità alberghiera.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle spese.
Le componenti del patrimonio immobiliare.	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Richiesta di riscontro all'Agenzia delle Entrate; ⇒ Certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero corredata di traduzione italiana legalizzata dall'autorità consolare italiana che ne attesti a conformità all'originale; ⇒ Esibizione documentale in base alle informazioni sul soggetto oggetto del controllo in possesso dell'Amministrazione;

	⇒ Esibizione del Bilancio per i soggetti che risultano titolari di attività di impresa anche in forma societaria.
Per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo.	Richiesta di esibizione in originale della documentazione giustificativa delle detrazioni.
Le donazioni di cespiti.	Consultazione del collegamento telematico dell'Agenzia delle Entrate "Punto Fisco" e del catasto on line.

Art. 16. Disposizioni transitorie e finali

1. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.
2. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e s.m.i. e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
4. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.